

COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI

COPIA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del Reg. Data 30-06-2021	Oggetto: Gestione in forma associata del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante delega all'Unione dei Comuni del Coros. Determinazione e presa d'atto del Piano Finanziario (PEF) per l'anno 2021
--	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **15:35** nella Aula Consiliare Eleonora D'Arborea, in Prima convocazione in sessione **Straordinaria**, partecipata ai Signori Consiglieri con rispettivi avvisi e risultano all'appello nominale.

Cirroni Lucia	P	Dettori Matteo Emanuele	P
Fiori Antonio Michele	P	Russo Andrea	P
Farris Marianna	P	Murru Francesco	P
Petretto Sebastiano	P	Doppiu Elena	A
Galia Cristoforo	P	Risso Pierpaolo	P
Sechi Maddalena	P	Galia Michele	A
Mastino Giovanni Ovidio	P		
Assegnati n.	13	Presenti n.	11
In carica n.	13	Assenti n.	2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. Il Presidente del Consiglio, Sebastiano Petretto, assume la Presidenza della seduta.

Assessori esterni:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.

Il Presidente cede la parola al Vicesindaco Dettori il quale illustra il punto in esame, comunicando che soltanto lo scorso 24 giugno l'Unione dei Comuni del Coros ha approvato, con apposita deliberazione dell'Assemblea, il Piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2021 e che ciascun comune ne deve prendere atto. Evidenzia il contenuto e il costo complessivo del PEF, diminuito dai € 430.000 del 2016 agli attuali € 302.000.

Il Consigliere Rizzo comunica, a nome del Gruppo "Siamo Uri", che interverrà in merito nel successivo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da

un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2021 con la quale introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

Visto l'art. 30 del d.l. 41/2021 che recita *"5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;

Rilevato che è necessario individuare il ruolo di Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, in quanto la Regione Autonoma della Sardegna ha optato per un modello organizzativo che non prevede la delimitazione degli ATO ai sensi dell'art. 200, comma 7 del d.lgs 152/2006, e che tale ente debba essere individuato nell'Unione dei Comuni del Coros che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Uri;

Dato atto che l'Unione dei Comuni del Coros, quale ente di governo dell'ambito, ha approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 17 del 24/06/2021 il Piano economico finanziario per l'esercizio 2021 e i relativi allegati;

Esaminato il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, il quale espone un costo complessivo di **€ 302.785,00**, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Rilevato che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad **€ 82.883,94**, e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2020 si è ritenuto di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti annuali di **€ 27.627,98**;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto del Piano finanziario 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano riportante il seguente esito: 9 voti a favore e 2 astenuti (Consiglieri Sechi e Risso)

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

di dichiarare, a seguito di separata votazione favorevole e unanime espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di provvedere all'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

Ai Sensi del D. Lgs. 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 25-06-2021

Il Responsabile del servizio

F.to **Dott. Claudio Spanu**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 25-06-2021

Il Responsabile del servizio

F.to **Dott. Claudio Spanu**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to Sebastiano Petretto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 e art.32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo comune per quindici giorni consecutivi, dal 08-07-2021 al 23-07-2021, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n.69.

Contestualmente viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Uri, 08-07-2021

N. pubblicazione: 794 del 08-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Letizia Sanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.lgs 18.8.2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva: **in data** 30-06-2021

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Uri, 08-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Silvia Cristina Contini